


Premessa	5
Prima parte - Omaggi e regali natalizi - Aspetti tributari e di lavoro.....	6
Capitolo 1 - La disciplina fiscale degli omaggi nel reddito d'impresa.....	7
1.1 Cosa si intende per omaggio	8
1.2 Cessioni gratuite di beni nei confronti della clientela.....	11
1.3 Omaggi integralmente deducibili.....	12
1.4 Omaggi deducibili nei limiti previsti dal D.M. 19.11.2008.....	12
1.5 Deducibilità per le imprese in fase di start up	13
1.6 Contribuenti minimi.....	13
1.7 Documentazione necessaria ai fini della deducibilità	15
1.8 Omaggi ai dipendenti.....	16
1.8.1 Deducibilità dal reddito d'impresa	16
1.8.2 Imponibilità per il dipendente omaggiato	17
1.8.3 Norma abrogata: esenzione per le liberalità concesse in occasioni di festività e ricorrenze. Il punto dell'Agenzia delle Entrate	17
1.8.4 Gli oneri di utilità sociali	18
1.9 Buoni acquisto.....	19
1.9.1 Disciplina Iva applicabile ai buoni corrispettivo	21
1.9.2 Trattamento ai fini Irpef e Ires.....	22
1.9.3 Omaggio per i contribuenti minimi/forfetari	22
1.9.4 Buffet/pranzo/cena organizzati dall'impresa/datore di lavoro	23
Capitolo 2 - Gli omaggi e l'applicazione del regime Irap	24
2.1 Gli omaggi ai clienti.....	25
2.1.1 Disciplina per i soggetti IRES	25
2.1.2 Disciplina per i soggetti IRPEF	26
2.2 Omaggi ai dipendenti.....	26
2.2.1 Disciplina per i soggetti IRES	26
2.2.2 Disciplina per i soggetti IRPEF.....	26
Capitolo 3 - Regime Iva applicabile agli omaggi	27
3.1. Aspetti generali.....	28
3.2 Cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ai clienti e trattamento Iva	28
3.2.1 Lavoro autonomo e trattamento Iva.....	30
3.2.2 Imprese in contabilità semplificata	30
3.3 Cessioni gratuite di beni non rientranti nell'attività propria dell'impresa ai dipendenti.....	31
3.4 Beni oggetto dell'attività ceduti gratuitamente ai clienti.....	31
3.5 Beni oggetto dell'attività ceduti gratuitamente ai dipendenti.....	33
Capitolo 4 - Cessioni gratuite nei confronti di soggetti esteri	41
4.1 Omaggi a soggetti extra UE.....	42
4.2 Omaggi a soggetti UE.....	42
4.3 Le cessioni "senza corrispettivo"	43

Capitolo 5 - Trattamento degli omaggi natalizi per il settore agricolo	45
5.1 Omaggio natalizio da parte di impresa agricola ai clienti, fornitori e dipendenti	46
5.2 Cesti Natalizi	50
5.2.1 Cesti Natalizi: fatturazione della confezione	52
Capitolo 6 - Contabilizzazione omaggi natalizi per agenti e rappresentanti	53
6.1 Aspetti generali	54
Capitolo 7 – Le cessioni gratuite particolari	60
7.1 Le cessioni gratuite particolari	61
7.1.1 Cessioni gratuite di campioni di modico valore appositamente contrassegnati	61
7.1.2 Cessioni gratuite di beni nei confronti di enti assistenziali e di beneficenza	61
7.1.3 Cessioni gratuite alle Onlus di beni non di lusso e non commerciabili a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi.....	62
7.1.4 Beni ceduti a titolo di sconto o di abbuoni.....	63
7.1.5 Beni oggetto di “operazioni o concorsi a premio”	64
7.1.6 Cessioni gratuite di prodotti editoriali e dotazioni informatiche a enti locali, istituti di prevenzione e pena, istituzioni scolastiche, orfanotrofi ed enti religiosi	66
7.1.7 Cessioni gratuite di prodotti alimentari, non idonei alla commercializzazione, nei confronti di enti assistenziali e di beneficenza	67
7.1.8 Cessioni gratuite di buoni acquisto o buoni regalo	67
Parte seconda - Fringe benefit	69
Capitolo 8 - Fringe benefit	70
8.1 Definizione.....	71
8.2 Legislazione.....	71
8.3 Soggetti beneficiari	72
8.4 Datori di lavoro privati.....	72
8.5 Limite di imponibilità.....	72
8.6 Funzionamento	73
8.7 Cosa rientra nei fringe benefit.....	73
8.8 Calcolo fringe benefit in busta paga	74
8.9 Inps e welfare aziendale 2023.....	75
8.10 Nuovo limite di non imponibilità di alcuni fringe benefit per il solo 2023 	76
Capitolo 9 - Tassazione agevolata al 5%	80
9.1 Aspetti generali.....	81
9.2 Funzionamento della tassazione agevolata	81
9.3 Limiti della tassazione agevolata per i premi di produttività.....	82
Capitolo 10 - Flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del “fringe benefit” in busta paga	83
10.1 Installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente e i rimborsi erogati dal datore di lavoro	84
Capitolo 11 - Disciplina degli omaggi per i soggetti esercenti arti e professioni	87
11.1 Disciplina generale	88
11.2 Omaggi ai clienti del professionista	88
11.3 Omaggi ai dipendenti e ai collaboratori del professionista	88
11.4 Disciplina degli omaggi ai fini Irap per il professionista	88

Premessa

Con l'avvicinarsi a grandi passi delle festività natalizie molte società, o comunque soggetti business, hanno la (buona) consuetudine di omaggiare i propri clienti (siano essi dipendenti e/o fornitori) di cesti natalizi o altri omaggi, la cui disciplina fiscale, a valle, può avere una diversa declinazione a seconda dei fattori di incidenza.

Gli uffici amministrativi delle imprese incontrano le consuete problematiche di gestione, inquadramento fiscale e registrazione contabile dei documenti riferibili agli omaggi destinati a clienti, fornitori e dipendenti.

Nel nostro ebook cercheremo di inquadrare le varie tipologie di omaggio, le tavole di rappresentazione del trattamento da riservare ai fini delle imposte dirette e ai fini Iva, l'esemplificazione delle modalità di compilazione delle fatture, autofatture e registro degli omaggi e le registrazioni contabili conseguenti, sia per l'impresa donante che per l'impresa ricevente.

Accanto agli omaggi natalizi, vi sono anche il cd. "fringe benefit". Questi ultimi sono un tipo di retribuzione non in denaro erogata sotto forma di beni o servizi riconosciuti dall'azienda, che si aggiungono allo stipendio dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Il fringe benefit non è né tassabile, né sottoposto a contribuzione entro una specifica soglia, pari a € 258,23 all'anno.

Tale soglia, però, per il 2023 è stata innalzata a € 3.000 per i lavoratori con almeno un figlio. Dal 2024, il limite massimo scenderà a € 2.000, mentre si alzerà da € 258,23 all'anno a € 1.000, per i dipendenti anche senza figli.

Prima parte

Omaggi e regali natalizi Aspetti tributari e di lavoro

Capitolo 1

**La disciplina fiscale degli omaggi
nel reddito d'impresa**

1.1 Cosa si intende per omaggio

Gli omaggi sono cessioni per le quali non è previsto un corrispettivo.

Il trattamento fiscale che il legislatore prevede è differenziato a seconda che i beni omaggio siano o meno oggetto dell'attività di impresa.

Gli omaggi di beni non prodotti o normalmente non commercializzati dalle imprese si considerano spese di rappresentanza.

Gli omaggi di beni che rientrano nell'attività di impresa non costituiscono, invece, spese di rappresentanza in quanto al momento del loro acquisto/produzione non si è in grado di conoscere la loro esatta destinazione.

Sono deducibili le spese di rappresentanza?

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto ministeriale (inerenza, gratuità, ragionevolezza e coerenza) e sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo.

Le spese sono deducibili in misura pari:

- all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
- allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;
- allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

Attenzione	<ul style="list-style-type: none">• Per individuare il trattamento fiscale (IVA/IRPEF/IRES/IRAP) applicabile agli omaggi è innanzitutto necessario differenziare a seconda che:<ul style="list-style-type: none">- i beni ceduti gratuitamente siano o meno oggetto dell'attività esercitata;- il destinatario dell'omaggio sia un cliente oppure un dipendente.
-------------------	--

BENI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA	Di qualunque importo	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.• Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è interamente detraibile.• La successiva cessione gratuita è soggetta ad Iva.• La rivalsa non è obbligatoria, in questo caso l'Iva diventa un costo per il cedente.
---	----------------------	---

BENI NON RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA	Beni di importo unitario non superiore a € 50	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini delle imposte dirette, il costo è interamente deducibile.• Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.
	Beni di importo unitario superiore a € 50	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini delle imposte dirette, il costo è deducibile nei limiti previsti per le spese di rappresentanza.• Ai fini Iva, l'imposta assolta sugli acquisti non è detraibile. La successiva cessione gratuita è un'operazione non soggetta ad Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972.

GLI ONERI SOSTENUTI PER GLI OMAGGI POSSONO ASSUMERE PER L'IMPRESA DIVERSA NATURA REDDITUALE A SECONDA CHE I BENI SIANO DESTINATI:

- ai clienti della società;
- ai dipendenti dell'impresa.

Le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono non possono essere considerate propriamente gratuite?

A differenza degli omaggi, le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono non possono essere considerate propriamente gratuite, in quanto, pur avendo le stesse finalità promozionali, sono spesso ricollegabili a obblighi contrattuali di vendita o comunque conseguenti ad un determinato comportamento di acquisto da parte della clientela.

Pertanto, per comprendere se il riconoscimento gratuito di un bene, o di una quantità aggiuntiva di un certo prodotto commercializzato o prodotto dall'impresa, sia un omaggio o uno sconto, bisognerà valutare:

- se il cedente è obbligato contrattualmente, in virtù di accordi anche verbali, all'esecuzione della prestazione;
- se la cessione è originata da precedenti operazioni poste in essere tra le stesse parti.

Acquisto di beni da omaggiare ai clienti con valore inferiore a € 50,00 non rientranti nell'attività d'impresa

Dati

- Una azienda agricola di allevamento acquista 50 zaini da destinare alla cessione gratuita.
- Ciascuno zaino ha un costo di 35,00 € + Iva.

Esempio n. 1

E B 14 P C II 5-bis	P D 7	12.03.n		2.135,00
		DIVERSI SPESE DI RAPPRESENTANZA IVA C/ACQUISTI	a	
			1750,00	
			385,00	
Registrata fattura 89//2021 per acquisto di beni da destinare a cessione gratuita.				

Note

- L'Iva è detraibile in quanto si tratta di beni che non rientrano nell'attività di impresa ma che hanno un costo unitario inferiore a € 50,00.
- La cessione di tali omaggi è un'operazione fuori campo Iva e, pertanto, non è prevista l'emissione della fattura. Tuttavia, sarebbe opportuno emettere un buono di consegna o DDT con l'indicazione della causale "omaggio".

Omaggio di beni, con valore superiore a € 50,00 rientranti nella attività d'impresa

Dati

- Una azienda agricola decide di omaggiare un cliente con una selezione di formaggi pregiati di propria produzione di costo complessivo pari a € 300,00.
- L'Iva applicabile è pari al 4%. Non è esercitata la rivalsa.

Esempio n. 2

P C II 1		21.03.n				
		a				
E A 1	CREDITI V/CLIENTI (AUTOFATTURA CLIENTE ALFA)		DIVERSI			312,00
P D 12			MERCI C/VENDITE	300,00		
			IVA C/VENDITE	12,00		
	Emessa autofattura n. 9/2021 per omaggio beni rientranti nell'attività dell'impresa.					
P C II 1		21.03.n				
		a				
E A 1	DIVERSI		CREDITI V/CLIENTI (AUTOFATTURA CLIENTE ALFA)			312,00
E B 14	ABBUONI, SCONTI E OMAGGI PASSIVI SU VENDITE			300,00		
	IMPOSTE E TASSE NON DEDUCIBILI			12,00		
	Giroconto autofattura 9/2021.					

Omaggio di beni, con valore inferiore a € 50,00 rientranti nella attività d'impresa

Dati

- Una azienda agricola decide di omaggiare un cliente con un salame di propria produzione di costo pari a € 40.
- In fattura applica la sola rivalsa dell'Iva.

Esempio n. 3

P C II 1		28.03.n				
		a				
E A 1	CREDITI V/CLIENTI (BETA)		DIVERSI			44,00
P D 12			MERCI C/VENDITE	40,00		
			IVA C/VENDITE	4,00		
	Emessa fattura n.49/2021 per omaggio beni rientranti nell'attività dell'impresa.					
P C II 1		28.03.n				
		a				
E A 1	DIVERSI		CREDITI V/CLIENTI (BETA)			44,00
P C IV 1	ABBUONI, SCONTI E OMAGGI PASSIVI SU VENDITE			40,00		
	BANCA C/C ORDINARIO			4,00		
	Incasso della sola Iva per la fattura 49/2021.					

1.2 Cessioni gratuite di beni nei confronti della clientela

Le cessioni gratuite di beni nei confronti della clientela sono spese di rappresentanza?

Le cessioni gratuite di beni nei confronti della clientela (attuale o potenziale) rientrano, in linea generale, nella fattispecie delle spese di rappresentanza prevista dall'art. 108, c. 2 D.P.R. 917/1986.

Come sono deducibili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente?

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente, sono deducibili:


- integralmente se di valore unitario non superiore a € 50;
- nell'esercizio di competenza, fino al limite massimo fissato dal D.M. 19.11.2008, se di valore unitario superiore a predetto limite.

Fino al periodo d'imposta 2007, invece, gli omaggi erano deducibili in quale modo?

Fino al periodo d'imposta 2007, invece, gli omaggi erano deducibili:

- integralmente se il valore unitario del bene non superava i € 25,82;
- solo per un terzo, ripartito in quote costanti per cinque esercizi, se il valore unitario dell'omaggio superava i € 25,82.

RIQUADRO OMAGGIO AI CLIENTI FINO AL 2007 E DAL 2008



1.3 Omaggi integralmente deducibili

Come abbiamo anticipato, gli acquisti di beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50 sono sempre deducibili integralmente, a prescindere dai requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008.

Come determinare il “valore unitario” dell’omaggio?

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio, occorre fare riferimento:

- al costo di acquisto o di produzione del bene (nel caso in cui l’omaggio sia autoprodotta dall’impresa);
- al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che compongono l’omaggio.

ESEMPIO

Così, per esempio, nel caso si omaggi ad un cliente un cesto natalizio, il limite non va riferito ai singoli beni che compongono il cesto, ma al suo valore complessivo. Tuttavia la deduzione è integrale se allo stesso cliente siano regalati più beni di valore unitario non superiore a € 50, purché confezionati singolarmente.

Ai fini della determinazione del valore unitario occorre considerare anche l’Iva indetraibile?

La risposta è affermativa. Ai fini della determinazione del valore unitario occorre considerare anche l’Iva indetraibile che, come si vedrà più avanti, può essere detratta soltanto per gli acquisti di omaggi di costo non superiore a € 25,82.

Di conseguenza, per gli acquisti superiore a tale soglia, l’Iva deve essere sommata all’imponibile al fine di individuare il valore unitario del bene.

AG. ENTRATE

CIRC. AGENZIA DELLE ENTRATE 13.07.2009, N. 34/E

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate l’art. 108, c. 2 Tuir fa esclusivo riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50” e, pertanto, la norma non è applicabile alle spese relative a prestazioni gratuite di servizi.

1.4 Omaggi deducibili nei limiti previsti dal D.M. 19.11.2008

Le spese sostenute per l’acquisto o per la produzione di un omaggio con valore unitario superiore a € 50 possono essere dedotte nell’esercizio di competenza?

Quando l’omaggio ha un valore unitario superiore a 50 euro, le spese sostenute per il suo acquisto o per la sua produzione possono essere dedotte nell’esercizio di competenza, nel rispetto dei limiti di congruità fissati dal D.M. 19.11.2008.

Il parametro di commisurazione della congruità delle spese di rappresentanza è individuato nei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. In particolare, le suddette spese sono deducibili in misura pari:

- all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a € 10 milioni;
- allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni;
- allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente € 50 milioni.

AG. ENTRATE 10.04.2008, N. 143

- Come precisato dalla risoluzione dell'Ag. Entrate 10.04.2008, n. 143, i ricavi e i proventi della gestione caratteristica sono dati dalla somma:
 - delle voci A.1 e A.5 del conto economico, per le imprese esercenti attività diversa da quella finanziaria;
 - delle voci A.1, A.5, C.15 e C.16 del conto economico, per le holding di partecipazioni.

1.5 Deducibilità per le imprese in fase di start up

Come dedurre le spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione?

Per le imprese di nuova costituzione, le spese di rappresentanza sostenute nei periodi d'imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi possono essere portate in deduzione dal reddito:

- nel primo periodo di imposta nel quale l'impresa consegue ricavi e in quello successivo;
- se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all'importo deducibile (art. 1, c. 5 D.M. 19.11.2008) (determinato secondo le percentuali elencate nel paragrafo 1.4).

Nota bene

Tale disposizione riguarda esclusivamente le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario superiore a € 50 (Circ. Ag. Entrate 13.07.2009, n. 34/E).

Avvertenza

Per gli omaggi di valore unitario inferiore a tale soglia, infatti, il costo è integralmente deducibile nell'esercizio del loro sostenimento.

1.6 Contribuenti minimi

Per i soggetti che determinano il reddito secondo il regime dei minimi, l'Agenzia delle entrate (Circ. Ag. Entrate 13.07.2009, n. 34/E) ha precisato che le spese per omaggi possono essere integralmente dedotte soltanto se di valore pari o inferiore a € 50, a condizione che l'inerenza all'attività d'impresa sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi.

Per gli omaggi di valore unitario superiore a € 50, invece, si applicano i limiti previsti dal D.M. 19.11.2008.

Dobbiamo segnalare che tale impostazione, rimarcata dall'Agenzia delle entrate nella circ. 34/2009, sembra contraddire uno dei principi che presiedono alla determinazione del reddito dei contribuenti minimi, vale a dire l'inapplicabilità delle norme del Tuir che prevedono specifiche limitazioni alla deducibilità di determinati costi. In tal senso si era espressa la stessa Agenzia delle entrate nella circ. 7/2008.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL REGIME DE MINIMIS

- Rientrano nel regime dei “minimi” le imprese individuali e i professionisti che:
 1. nell’anno precedente:
 - hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a € 30 mila;
 - non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
 - non hanno effettuato cessioni all’exportazione;
 - non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
 2. nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15 mila (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
 3. iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2). Il limite dei € 30 mila di ricavi o compensi deve essere rapportato all’anno (ad esempio, per una nuova attività che inizia il 1.09.2010 il limite è di € 10 mila, ossia i 4/12 di € 30 mila).
- Non rientrano, invece, nel regime dei minimi:
 1. le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente:
 - hanno conseguito ricavi o compensi superiori a € 30 mila;
 - hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
 - hanno effettuato cessioni all’exportazione;
 - hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
 2. le imprese individuali e i professionisti che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15 mila;
 3. le imprese individuali e i professionisti che iniziano l’attività e presumono di rientrare nelle condizioni di cui ai punti 1) e 2).
- Inoltre, non si applica il regime dei minimi a:
 - coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.);
 - i non residenti;
 - chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
 - chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

REGIME DEI MINIMI

- Chi aderisce al regime dei minimi paga (al posto di Ires, Iva, Irap e addizionali) un'imposta sostitutiva del 20% sul reddito calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o alla professione.
- Il reddito si determina applicando il principio di cassa, che comporta un'immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali.
- Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per i collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico e quelli per i collaboratori non a carico, ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa.
- È ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.
- Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d'imposta seguenti, ma non oltre il quinto.
- I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esonerati dagli adempimenti ai fini Iva: niente versamenti, dichiarazioni, comunicazioni, tenuta e conservazione dei registri.

Attenzione

- Le fatture devono essere emesse senza l'addebito dell'Iva; inoltre, l'Iva pagata sugli acquisti non è detraibile e, pertanto, si trasforma in un costo deducibile dal reddito.
- I contribuenti a cui si applica il regime dei minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.

1.7 Documentazione necessaria ai fini della deducibilità

Le spese di rappresentanza si considerano inerenti se effettivamente sostenute ed efficacemente documentate (art. 1, c. 6 D.M. 19.11.2008).

L'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare il contribuente a fornire indicazioni?

In tal senso, l'Agenzia delle entrate e gli organi di controllo competenti possono invitare il contribuente a fornire indicazioni in relazione:

- all'ammontare complessivo, distinto per natura, delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
- all'ammontare dei ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità;
- all'ammontare complessivo delle spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50;
- all'ammontare complessivo delle spese non costituenti spese di rappresentanza.